



Calabria

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Riduzioni ed esenzioni per veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono trasmettere le istanze alla regione attraverso un software fruibile via internet all'indirizzo bolloauto.regcal.it/sosta

Per i veicoli adattati per trasporto di disabili o veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti o con grave handicap psichico o mentale, l'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

Autovetture d'epoca:

Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Per informazioni: tributi.regione.calabria.it/documents/10156/636838/Tariffe+Autovetture/8bbb7c8d-c810-4c39-a009-0566ebdd24c9

Covid-19

La Regione Calabria ha chiarito che la "sospensione" al 31 luglio 2020 (Legge Regionale N.2/2020 art.1 pubblicata sul B.U.R.C. N.40 del 30 aprile 2020) del pagamento della Tassa Auto con scadenza Aprile 2021 (normalmente pagabile entro il mese di Maggio) operante per la Regione Calabria, ha l'intento di permettere uno spostamento del termine di pagamento della Tassa auto senza aggravio di sanzioni e interessi, e non ha lo scopo di modificare o spostare la scadenza del c.d. bollo che rimane e rimarrà sempre APRILE.

Pertanto, non rientrano in tale "sospensione" la "Rottamazione" e la "Sospensione bollo Concessionari".

Il proprietario di un veicolo con scadenza bollo "APRILE", per non incorrere nell'obbligo del versamento della Tassa Auto, deve ROTTAMARE necessariamente entro il mese di Maggio.

La messa in sospensione di un veicolo, affinché abbia effetto, deve iniziare durante il periodo di validità del bollo, (indipendentemente dal suo effettivo pagamento), e non entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, pertanto, per il bollo MAG-APR, la sospensione deve iniziare entro il mese di aprile, altrimenti la sospensione è comunque valida ma ha inizio con il successivo periodo.

Per informazioni: tributi.regione.calabria.it

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: regione.calabria.it